

Istituto Istruzione Superiore "Angelo Roth – Piazza Sulis"

Tel. 079/951627 - C.F. 80004310902 - C.M.: SSIS019006
mail: ssis019006@istruzione.it - Posta certificata: ssis019006@pec.istruzione.it - Sito web: www.istituto-roth.edu.it
Sedi associate: I.T.C.G.T. via S. Diez 9 - I.T.I. via Degli Orti – I.P.S.A.R. Piazza Sulis – I.P.I.A. via Luigi Nono
Via S. Diez 9 - 07041 Alghero (SS)

Circ. n° 72

Alghero, 21 novembre 2025

Al personale docente Ai docenti referenti di plesso E p.c. all'Ufficio Personale

OGGETTO: permessi brevi del personale docente

Si comunicano le disposizioni organizzative relativamente alla fruizione dei permessi brevi da parte dei docenti, disciplinati dall'art. 16 del CCNL del 27/11/2007.

Intanto è opportuno ricordare i presupposti per poter usufruire di questi permessi orari:

- è necessario produrre apposita domanda al dirigente scolastico;
- il permesso deve essere espressamente concesso, poiché a) deve essere compatibile con le esigenze di servizio (art. 16, comma 1), b) l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio (art. 16, comma 5);
- i permessi non possono avere una durata superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di due ore (art. 16, comma 1);
- i permessi brevi per i docenti devono avere come unità minima quella dell'ora di lezione (art. 16, comma 1), perciò nel nostro istituto le unità di orario richieste non possono essere inferiori ai 60 minuti;
- i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite annuale corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento (art. 16, comma 2);
- entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, prioritariamente (ma non necessariamente) nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio nelle ore di permesso (art. 16, commi 3 e 4), e il mancato recupero, dovuto a colpa del docente, determina il trattenimento di una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.

Tenendo presente questi presupposti si forniscono le seguenti **indicazioni organizzative** per poter usufruire del permesso.

Il docente, prima ancora di presentare la domanda formale attraverso Argo, dovrà contattare uno dei docenti Referenti del plesso dove il docente dovrebbe svolgere le ore di lezione richieste come permesso; il docente Referente chiederà all'interessato tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione della concessione e in particolare verificherà la presenza di personale docente in servizio per effettuare la sostituzione.

Il docente Referente di plesso, valutata la sussistenza di tutti i presupposti e la compatibilità del permesso con le esigenze di servizio, concederà o meno il permesso; solo dopo si potrà presentare la domanda su Argo Personale.

■ La domanda su Argo Personale verrà comunque rigettata se presentata senza i presupposti richiesti dalla normativa contrattuale; in particolare, nelle note all'interno della pagina di Argo è necessario indicare: a) il nome del Referente di plesso che ha già esaminato il permesso; b) l'orario preciso e la sede di servizio nelle ore permesso.

La domanda su Argo Personale senza questi dati sarà rigettata direttamente dall'Ufficio
 Personale.

 Il recupero verrà richiesto nei tempi contrattualmente stabiliti dai Referenti dei plessi sulla base delle necessità rilevate.

> Il Dirigente Scolastico Dott. Angelo Parodi